

Allegato 1

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE

Servizio Ordinamente e Contenzioso

1 Divisione

33-A/9817.E	(4)
-------------	-----

Roma, li 15 aprile 1986

Tymes /	` _ `			The same of the sa
ETTO:(Congedo	straordinario	-	Istruzioni.

SIGG	• PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
SIG.	• PREFETTI DELLA REPUBBLICA COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA PROVINCIA DI	TRENTO
SIG.	COLMISSARIO DEL GOVERNO NELLA PROVINCIA DI	BOLZANO
SIGG.	• QUESTORI	LORO SEDI
SIGG.	. ISPETTORI DI ZONA	LORO SEDI
	DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO	DOTO DEDI
	E CENTRI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
SIG.	E CENTRI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO DIRIGENTE DEL REPARTO AUTONOMO DEL MINISTERO INTERNO DIRIGENTI REPARTI MOBILI POLIZIA DI STATO DIKIGENTI DEI REPARTI VOLO	S E D E
SIGG.	DIRIGENTI REPARTI MOBILI POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO	LORO SEDI
GG.	DIRIGENTI COMPARTIMENTI POLIZIA STRADALE	LORO SEDI
IGG.	DIRIGENTI COMMISSARIATI P.S. PRESSO LE DIREZIONI	
	DIRIGENTI COMPARTIMENTI POLIZIA STRADALE DIRIGENTI COMMISSARIATI P.S. PRESSO LE DIREZIONI COMPARTIMENTALI PERROVIE DELLO STATO	LORO SEDI
IGG.	DIRIGENTI DEGLI UFFICI DI P.S. PRESSO I COMPARTIMENTI	
	DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI	LORO SEDI
IIGG.	DIRICENTI ZONE POLIZIA FRONTIERA TERRESTRE	LORO SEDI
	DIRIGENTI COMMISSARIATI DI P.S. SCALI MARITTIMI ED AEREI	LORO SEDI
IGG.	DIRIGENTI AUTOCENTRI DI POLIZIA "	LORO SEDI
	DIRIGENTI ZONE TELECOLUNICAZIONI	LORO SEDI
IGG.	DIRIGENTI DEI CENTRI INTERPROVINCIALI CRIMINALPOL	LORO SEDI
IG.	DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STA	
	TO PRESSO LA SOVRINTENDENZA DEI SERVIZI DI SICUREZZA DEL-	
	LA PRESIDENZA DELLA KEPUBBLICA	ROMA
IG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI P.S. PRESSO IL VATICANO	ROLA
IG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI P.S. PRESSO IL SENATO DELLA	
	REPUBBLICA	ROUA.
IG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI P.S. PRESSO LA CAMERA DEI	
	DEPUTATI	ROMA
IĠ.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI P.S. PRESSO PALAZZO CHIGI	ROMA
IG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI P.S. PRESSO IL VIMINALE	ROMA
IG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DI P.S. PRESSO IL	
	MINISTERO POSTE E TELECOMUNICAZIONI	ROMA
		

DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI P.S. PRESSO IL MINISTERO AL SIG. DEI TRASPORTI R O 🧩 AL SIG. DIRIGENTE UPFICIO SPECIALE DI P.S. PRESSO LA REGIONE SICILIANA PALERMO AL SIG. DIRETTORE DEGLI STABILIMENTI POLIZIA

AI SIGG. DIRETTORI MAGAZZINI V.E.C.A.

SENIGALLI

e, per conoscenza:

AL SIG.	COLMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE PRIULI-VENEZIA-	PALERMO CAGLIARI
	GIULIA	TRIESTE
AI SIGG.	COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	LORO SEDI
AL SIG.	**************************************	AOST/

Con le circolari del 28 luglio 1982 e del 3 agosto 1984 n.333/800/9817. 8 sono state impartite istruzioni in ordine all'istituto del congedo straordinario, di cui agli artt. 37 e segg. del D.P.R. 10 gennaio 1957, 1.3 che, dal 25 giugno 1982, si applica a tutto il personale della Po lizia di Stato, per effetto delle norme contenute nei decreti delegati ii attuazione dell'art. 36 della legge 1º aprile 1981, n.121. Allo scopo di formire un quadro più completo della materia, in relazione anche a vari quesiti da più parti formulati, si ritiene opportuno far presente quanto segue.

Congedo straordinario-

Come è noto, ai sensi dell'art.37 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, all'impiegato compete di diritto il congedo straordinario quando debba contrarre matrimonio (gg. 15) o sostenere esami enche universitari o concorsi (in questo caso viene concesso solo per i giorni strettamente recessari a sostenere la prova di esame e a raggiungere la sede di esa me o di concorso) o, se mutilato o invalido di guerra o per servizio lebba attendere alla cure richieste dallo stato d'invalidità. In tutti gli altri casi è facoltà dell'Amministrazione di procedere alla conces sione del congedo straordinario, per gravi motivi, tra i quali sono da ricomprendere le malattie di breve durata.

Curata

El congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso cll'anno la durata di due mesi.

lel computo si intendono compresi anche i giorni festivi, a differenza i quento previsto per il congedo ordinario dall'art. 15 della legge 1 luglio 1980, n.312.

Drrani competenti alla concessione

Si ribadisce, anche in relazione al disposto dell'art. 60 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 - Regolamento di servizio dell'Amministrazione iella Pubblica Sicurezza - che la competenza alla concessione del congedo di cui trattasi per gravi motivi, per matrimonio o per esami a tutto il personale spetta alla Direzione Centrale del Personale del Dipartimento dellà P.S..

Resta ferma la competenza delle Prefetture, ai sensi della legge 18 dicembre 1970, n. 1137, alla concessione del congedo straordinario per infermità, nei confronti del personale proveniente dal disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza. Di detta concessione dovrà essere data tempestiva notizia alla Direzione Centrale del Personale.

Effetti economici

Per quanto riguarda gli effetti d'ordine economico derivanti dalla concessione di siffatto tipo di congedo, si ritiene opportuno ricor dare che ai sensi dell'art. 40 del citato D.P.R. 10 gennaio 1957, nu mero 3, durante il primo mese di congedo straordinario spettano all'impiegato tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordi nario; per il secondo mese gli assegni predetti sono ridotti di un quinto.

Sede di servizio

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 61, ultimo comma, del menzio nato D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, anche il periodo di congedo straordinario o di aspettativa per motivi di salute può essere Trui to fuori sede, previa comunicazione del recapito all'Ufficio presso il quale il dipendente presta servizio.

Gravi motivi

Per quanto concerne, in particolare, la concessione del congedo stra ordinario per gravi motivi, questa Amministrazione, allo scopo di evi tare sperequazioni nel trattamento del personale si atterrà ai seguen ti criteri:

- a) per decesso del coniuge, dei figli, dei genitori, dei suoceri, dei fratelli e sorelle, dei cognati, sino ad otto giorni se nel l'ambito della regione di servizio, sino a dieci giorni se fuo-ri della madesima; il congedo dovrà decorrere dalla data del ci tato evento;
- b) per grave pericolo di vita delle persone di cui al precedente punto a), sino a quattro giorni se nell'ambito della regione di servizio, sino a sei giorni se fuori della medesima.
 In caso di decesso si applica la previsione di cui al punto a), senza tener conto dei giorni già fruiti ai sensi del presente punto;
- c) per assistere i familiari, qualora non sia possibile provvedere

altrimenti e venga prodotta documentata richiesta, sino ad otto giorni, se nell'ambito della regione di servizio, sino a dieci se fuori della medesima; si precisa che devono ritenersi compre se nella fattispecie in esame tutte quelle situazioni di obiettiva gravità che rendono indispensabile.la materiale assistenza al familiare da parte del dipendante, quali: malattie, interven tì chirurgici, accertamenti sanitari di natura complessa ed an che in sede diversa da quella di servizio, e nascita di figli. --Le richieste di congedo straordinario, per i motivi appena esposti. dovranno essere corredate da un'esauriente documentazione, redatta dal medico curante, ed attestante lo stato di salute del familiare o l'indicazione del giorno e del luogo in cui è previ sto l'intervento chirurgico o l'accertamento sanitarió. La richiesta di un eventuale ulteriore periodo di congedo straordinario dovrà essere adeguatamente motivata. Si fa presente, comunque, che fermo restando il limite massimo di 60 giorni complessivi per ciascun anno, consentito dalla vigente legislazione, il congedo straordinario in siffatte ipotesi dovrà coincide re con la durata della situazione di particolare gravità.

Le richieste di congedo straordinario per ulteriori gravi motivi, con cernenti, pertanto, particolari situazioni non previste nei soprail-lustrati punti a) b) c) saranno oggetto di accurato esame da parte del la già citata Direzione Centrale del Personale-Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Cumulabilità del congedo straordinario con il congedo ordinario

In riferimento a talune questioni sorte in merito alla cumulabilità col congedo ordinario, si rappresenta che, nel caso in cui il dipendente sia stato impossibilitato a beneficiare di tale tipo di congedo entro l'anno, per uno dei motivi di cui al citato art. 37, lo stesso potrà usufruirne entro il primo semestre dell'anno successivo, per la parte corrispondente al periodo di congedo straordinario effettuato. Diversamente viene previsto per l'aspéttativa per motivi di salute, che abbia impedito entro l'anno l'effettuazione di tutto il congedo ordinario. In tal caso, poichè il periodo di ferie, previsto complessivamente per ciascum anno, è dato da tanti dodicesimi di congedo ordinario quanto sono i mesi di effettivo servizio nell'anno solare, oc correrà detrarre, dal calcolo del residuo congedo ordinario spettante entro il primo semestre dell'anno successivo, i mesi trascorsi in a spettativa per malattia.

Si informa, inoltre, che la commutazione del congedo ordinario in straordinario, per l'insorgenza di stati di infermità durante le ferie, è subordinata alla concessione da parte dell'Amministrazione, previa tempestiva istanza del dipendente, che ne è presupposto indispensabile. E' appena il caso di ricordare che nella ipotesi di cui si tratta, come in tutte le altre di richieste di congedo straordina-

rio per infermità, resta salvo il potere dell'Amministrazione di di sporre gli accertamenti di natura medico fiscale.

Qualora gli accertamenti diano esito negativo, com'è noto, si dovrà provvedere ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 5, comma 14º del D.L. 12 settembre 1983, n.463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n.638 (riduzione del trattamento economico) e eventualmente quelli disciplinari ritenuti opportuni.

Cumulabilità del congado straordinario con l'aspettativa

In ordine a vari quesiti pervenuti, circa l'alternatività o la cumu labilità del congedo etraordinario con l'aspettativa per motivi di salute, si ricorda preliminarmente che ai sensi degli artt. 37 e 66 del già menzionato D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il dipendente può chiedere di usufruire del congedo etraordinario prima di essere collocato in aspettativa per motivi di infermità, salva, ovviamente, la facoltà di chiedere immediatamente l'aspettativa.

Nel caso di malattia di breve durata, qualora l'impiegato non specifichi se intende essere collocato in aspettativa o in congedo straor dinario, l'Amministrazione, ai sensi delle norme appena citate e del l'art. 30 del D.P.R. 30 maggio 1957, n.685, può collocarlo in congedo straordinario.

Qualora, al contrario, il dipendente abbia già fruito di un periodo di aspettativa per motivi di salute, non può ottenere, alla scadenza di tale periodo, un congedo straordinario per lo stesso motivo, ma so lo per motivi diversi.

Legge 30.12.1971 n. 1204 - Tutela delle lavoratrici madri

Si precisa che ai sensi dell'art. 8 della legge 30 dicembre 1971 numero 1204, il congedo straordinario spettante alla lavoratrice non può essere goduto contemporaneamente ai periodi di astensione obbligatoria dal lavoro di cui agli artt. 4 e 5 della medesima legge, non chè a quelli di assenza facoltativa di cui all'art. 7.

Allievi degli Istituti di Istruzione

Le istruzioni contenute nella presente circolars si applicano anche agli Allievi degli Istituti di Istruzione, forme restando le previsioni di cui all'art. 22 del D.W. 9 marzo 1983 e all'art. 20 del D.W. 21 marzo 1984.

Modalità delle richieste

Il personale dipendente dovrà richiedere tempestivamente la concessione del congedo in esame fermo restando che in casi di urgenza lo: interessato può essere autorizzato dal dirigente l'ufficio o reparto o istituto ad assentarsi, previa richiesta di congedo ordinario. In caso di accoglimento della domanda di congedo straordinario al dipendente viene concesso in sostituzione del congedo ordinario fruito un periodo di congedo straordinario nella misura autorizzata. Nelle ipotesi sopradescritte, qualora il dipendente abbia già frui to di tutto il congedo ordinario, il dirigente dell'ufficio o il comandante del reparto, o il direttore dell'istituto, nei casi di urgenza e in attesa dell'autorizzazione, può consentirgli di assentarsi dall'ufficio sempre che lo stesso non abbia già usufruito di tutti i previsti 60 giorni di congedo straordinario.

PEL PRISTRO